

COMUNE DI ALZATE BRIANZA

STATUTO

Statuto modificato con deliberazione di C.C. n. 71 del 07/11/2005.

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

Articolo 1 - Comune di Alzate Brianza

1. Il Comune di Alzate Brianza è Ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica e dal presente Statuto previsto dalla Legge.
2. Esercita funzioni proprie e funzioni attribuite o delegate dalle leggi statali e regionali.

Articolo 2 - Territorio, gonfalone e stemma

1. Il Comune di Alzate Brianza è costituito dalle popolazioni e dai territori di Alzate, della frazione di Fabbrica Durini e delle località di Verzago, Mirovano e Carbusate.
2. Capoluogo e sede degli organi comunali sono siti ad Alzate Brianza.
3. Il Comune ha un proprio gonfalone e un proprio stemma, concessi con decreto del Presidente della Repubblica del 3/4/1960.
4. L'uso del gonfalone e dello stemma, nonché i casi di concessione in uso dello stemma ad enti o associazioni operanti nel territorio comunale e le relative modalità, è regolato dalle norme vigenti in materia.
5. Sono vietati l'uso e la riproduzione dello stemma e del gonfalone per fini diversi da quelli istituzionali salvo espressa autorizzazione del responsabile del servizio sentita l'Amministrazione comunale.

Articolo 3 - Albo Pretorio

1. Nella sede comunale, in luogo accessibile al pubblico, è individuato apposito spazio da destinare ad Albo Pretorio per la pubblicazione degli atti, dei provvedimenti e degli avvisi soggetti per legge o per Statuto a tale adempimento.
2. Il Messo comunale cura la tenuta dell'Albo e dell'affissione degli atti soggetti a pubblicazione.

Articolo 4 - Finalità e coordinamento e funzioni

1. Il Comune rappresenta e coordina gli interessi della propria comunità, in un'ottica aperta anche agli interessi nazionali e sovranazionali secondo i moderni criteri della sussidiarietà, ne promuove lo sviluppo, il progresso civile, sociale ed economico e la partecipazione dei cittadini alle scelte politiche della comunità secondo i principi e le modalità previste dal presente Statuto.
2. Il Comune esercita tutte le funzioni ed i compiti amministrativi necessari alla cura degli interessi ed alla promozione dello sviluppo della comunità comunale, non attribuiti espressamente per legge allo Stato, alla Regione, alla Provincia.
3. Il Comune concorre nei modi previsti dalla legge a definire gli obiettivi della programmazione provinciale, regionale e statale.
4. Il Comune attua forme di cooperazione tra enti per l'esercizio in ambiti territoriali adeguati delle attribuzioni proprie conferite e delegate, secondo i principi della sussidiarietà e dell'omogeneità delle funzioni, dell'economicità, efficienza ed efficacia della gestione e dell'adeguatezza organizzativa.
5. Il Comune gestisce il servizio elettorale, dell'anagrafe, dello stato civile, di statistica e leva militare ed ogni altro servizio dello Stato e della Regione organizzato a livello locale.

Articolo 5 - Sicurezza sociale e tutela della salute

1. Il Comune, nell'ambito delle sue competenze, concorre a garantire il diritto alla sicurezza sociale ed alla salute; attua idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla tutela della vita in tutti i suoi momenti ed aspetti, alla tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente e dei luoghi di lavoro.
2. Opera per l'attuazione di un efficiente servizio di sicurezza ed assistenza sociale, con speciale riferimento alla famiglia, ai minori, agli anziani, agli inabili ed agli invalidi.
3. Opera in coordinamento con lo Stato, la Regione e la Provincia, per la piena integrazione sociale delle persone portatrici di handicap, in attuazione del principio di valorizzazione della persona.

Articolo 6 - Tutela del patrimonio naturale, storico e artistico

1. Il Comune adotta le misure necessarie a conservare, difendere e valorizzare l'ambiente, attuando piani per la difesa del suolo e del sottosuolo e per eliminare le cause di

inquinamento atmosferico, idrogeologico e acustico.

2. Tutela il patrimonio storico, archeologico, artistico e paesaggistico, garantendone la fruibilità da parte della collettività.

Articolo 7 - Promozione nel settore dei beni culturali, dello sport e del tempo libero

1. Il Comune favorisce lo sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni dialettali, di costume e di tradizioni locali.

2. Incoraggia e coordina lo sport amatoriale ed il turismo sociale.

3. Per il raggiungimento di tali finalità, il Comune riconosce e favorisce l'istituzione di enti, organismi ed associazioni culturali, ricreative e sportive; promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l'accesso agli enti, organismi ed associazioni.

4. I modi di utilizzo delle strutture, dei servizi ed impianti saranno disciplinati da apposito regolamento.

Articolo 8 - Assetto ed utilizzazione del territorio

1. Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti industriali, turistici e commerciali.

2. Realizza piani di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica, al fine di assicurare il diritto all'abitazione.

3. Predisporre programmi per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo le esigenze e le priorità definite dal piano regolatore generale e dai piani pluriennali di attuazione.

4. Attua un sistema coordinato del traffico e della circolazione, adeguato ai fabbisogni di mobilità della popolazione residente e fluttuante, con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche e turistiche nel rispetto della tutela dei cittadini.

5. Predisporre idonee informazioni e/o strumenti di pronto intervento, da prestare al verificarsi di pubbliche calamità.

Articolo 9- Sviluppo economico

1. Il Comune coordina le attività commerciali e favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo, al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere tutelando la diversificazione e la pluralità delle forme organizzative con particolare riguardo a quelle tradizionali.

2. Tutela e promuove lo sviluppo dell'artigianato, con particolare riguardo a quello artistico; adotta iniziative atte a stimolarne attività e a consentirne una più vasta collocazione dei prodotti.

3. Sviluppa le attività turistico-ricettive, promuovendo il rinnovamento e l'ordinata evoluzione delle attrezzature e dei servizi nel rispetto delle caratteristiche storico-ambientali del territorio.

Articolo 10 - Programmazione economico-sociale e territoriale

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione, con il contributo propositivo delle commissioni consiliari.

2. Al fine di concorrere alla determinazione degli obiettivi dei piani e dei programmi dello Stato, della Regione e della Provincia il Comune provvede ad acquisire, per ciascun obiettivo, l'apporto propositivo di cittadini e di associazioni operanti nel territorio più direttamente coinvolti.

Articolo 11 - Partecipazione, decentramento, cooperazione

1. Il Comune realizza la propria autonomia assicurando l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini attività politica ed amministrativa dell'Ente, secondo i principi stabiliti dall'art.3 della Costituzione e dall'art.6 della Legge 8/6/1990 n.142 e successive modifiche.

2. Riconosce che presupposto della partecipazione è l'informazione sui programmi, sulle decisioni e sui provvedimenti comunali e cura, a tal fine, l'istituzione di mezzi e strumenti idonei, organizzando incontri, convegni, mostre, rassegne e stabilendo rapporti permanenti con gli organi di comunicazione di massa.

3. Il Comune, per favorire un efficiente esercizio dei servizi comunali, attua idonee forme di cooperazione con gli altri Comuni e con la Provincia.

Articolo 12 - Servizi pubblici

1. Il Comune, per la gestione dei servizi che per loro natura e dimensione non possono essere esercitati direttamente, può disporre l'esercizio nelle forme e le modalità previste dalla legge e dal presente Statuto.

TITOLO II - L'ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

CAPO I - ORGANI

Articolo 13 - Organi

1. Sono organi del Comune: il Consiglio, la Giunta, ed il Sindaco.

2. Gli amministratori nell'esercizio delle proprie funzioni improntano il proprio comportamento ai criteri di imparzialità e buona amministrazione.

Articolo 14 - Il Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale, rappresentando l'intera comunità determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico-amministrativo.

2. Il Consiglio, costituito in conformità alla legge ha autonomia organizzativa e funzionale.

3. Il Consiglio comunale è eletto a suffragio universale e diretto ed è composto dal Sindaco e da n.16 Consiglieri.

4. L'elezione del Consiglio comunale, il numero e la posizione giuridica dei consiglieri, nonché le cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza sono regolate dalla legge.

5. Oltre che nei casi previsti dalla legge, i consiglieri decadono dalla carica per mancata partecipazione senza giustificato motivo a tre sedute consecutive del Consiglio.

6. La decadenza è pronunciata dal Consiglio negli stessi termini e modalità previsti dalla legge per la dichiarazione di incompatibilità.

7. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata la relativa deliberazione.

8. La durata in carica del Consiglio comunale è stabilita dalla legge.

9. Dopo l'indizione dei comizi elettorali e sino alla data delle elezioni per il rinnovo dell'organo, il Consiglio adotta i soli atti urgenti ed improrogabili.

10. I consiglieri cessati dalla carica per effetto del rinnovo o dello scioglimento del Consiglio continuano ad esercitare gli incarichi esterni, nei limiti temporali delle norme sul rinnovo degli organismi amministrativi.

Articolo 15- Competenze ed attribuzioni

1. Il Consiglio comunale esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.

2. Impronta l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e imparzialità.

3. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.

4. Gli atti fondamentali devono contenere l'individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.
5. Ispira la propria azione al principio di solidarietà.
6. Le norme relative all'organizzazione ed al funzionamento del Consiglio comunale sono contenute in un regolamento approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.
7. La stessa maggioranza è richiesta per le modificazioni del regolamento.

Articolo 16- Prima seduta del Consiglio

1. La prima seduta del Consiglio comunale dopo le elezioni è convocata dal Sindaco nel termine di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro dieci giorni dalla diramazione dell'invito di convocazione ed è presieduta dal Sindaco.
2. Prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto l'assemblea procede alla convalida degli eletti e del Sindaco.
3. La seduta prosegue con il giuramento del Sindaco e con la comunicazione da parte del Sindaco della composizione della Giunta.

Articolo 17 - Linee programmatiche dell'azione di governo dell'Ente

1. Il Sindaco definisce, con la collaborazione degli Assessori, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato e le presenta - sentita la Giunta - al Consiglio comunale per l'approvazione entro sessanta giorni dall'insediamento dello stesso.
2. Il documento contenente le linee programmatiche dell'azione amministrativa e gli adeguamenti successivi sono messi a disposizione dei Consiglieri almeno 10 giorni prima della data fissata per la trattazione in Consiglio comunale e sono approvati a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, con unica votazione.
3. Il documento così approvato costituisce il principale atto di indirizzo dell'attività amministrativa e riferimento per l'esercizio della funzione di controllo politico-amministrativo del Consiglio.

Articolo 18 - Sessione e convocazione

1. L'attività del Consiglio si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie. La convocazione dei consiglieri deve essere fatta con avvisi scritti da consegnarsi al loro domicilio mediante

notifica ai sensi di legge.

2. Sono ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni previste dall'art.32, comma 2, lettera b) della Legge 142/90.

3. Il Consiglio è convocato dal Sindaco che formula l'ordine del giorno, sentita la Giunta, e ne presiede i lavori, secondo le norme del regolamento.

4. Gli adempimenti previsti al comma predetto, in caso di dimissioni, restano di competenza del Sindaco. In caso di decadenza, rimozione o decesso del Sindaco, sono assolte dal Vice Sindaco indicato come tale in base al successivo art.32. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo si applicano le vigenti norme di Legge.

5. Per quanto non previsto dal presente articolo si fa espresso riferimento al regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.

Articolo 19 - Commissioni consiliari permanenti

1. Il Consiglio comunale si articola in commissioni consiliari permanenti. Per commissioni permanenti si intendono le commissioni consiliari che durano in carica un tempo pari alla durata della vita amministrativa.

2. Il regolamento stabilisce il numero e la composizione delle commissioni permanenti, la loro competenza per materia, le norme di funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori.

3. Le commissioni consiliari permanenti, nell'ambito delle materie di propria competenza, hanno diritto di ottenere dalla Giunta comunale e dagli enti ed aziende dipendenti dal Comune, notizie, informazioni, dati, atti, audizioni di persone, anche ai fini di vigilanza sull'attuazione delle deliberazioni consiliari, sull'Amministrazione comunale, sulla gestione del bilancio e del patrimonio comunale. Non può essere opposto alle richieste delle commissioni il segreto d'ufficio.

4. Le commissioni consiliari permanenti hanno facoltà di chiedere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco e degli assessori, nonché dei dirigenti e dei titolari degli uffici comunali e degli enti ed aziende dipendenti.

5. Il Sindaco, gli assessori ed i capigruppo, qualora non siano membri effettivi, hanno diritto di partecipare ai lavori delle commissioni permanenti, senza diritto di voto.

6. Alle commissioni consiliari permanenti non possono essere attribuiti poteri deliberativi.

Articolo 20 - Commissioni consiliari straordinarie, temporanee e speciali

1. Il Consiglio può istituire - con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei

componenti presenti - commissioni consiliari straordinarie, temporanee, speciali, di indagine e di inchiesta, determinando nell'atto di istituzione i compiti, la composizione, la durata, i poteri di indagine eventualmente conferiti, le modalità di funzionamento e la dotazione di beni, servizi, strutture e personale che sia ritenuta necessaria all'espletamento del mandato.

2. I lavori delle commissioni così nominate devono compiersi nel termine assegnato, pena la decadenza automatica della Commissione.

3. I lavori delle Commissioni si concludono con la presentazione mediante deposito in segreteria a disposizione del Consiglio entro il termine fissato di una relazione a cura del Presidente della commissione.

4. E' facoltà dei commissari dissenzienti di presentare relazioni di minoranza nelle stesse forme e termini della relazione della commissione.

5. La relazione della commissione e quelle eventuali di minoranza devono essere sottoposte all'esame del Consiglio comunale per l'assunzione di eventuali provvedimenti nella prima seduta successiva a quella dell'avvenuto deposito.

Articolo 21 - Consiglieri

1. I Consiglieri comunali rappresentano l'intera comunità ed esercitano le funzioni senza vincolo di mandato.

2. Le prerogative ed i diritti dei Consiglieri sono disciplinati dalla legge, dal presente Statuto e dal regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.

3. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni oggetto di competenza del Consiglio.

4. I Consiglieri hanno potere di controllo sull'attività della Giunta e degli uffici e servizi dell'Ente, che esercitano in forma organica attraverso le commissioni consiliari e singolarmente mediante interrogazioni, interpellanze e mozioni.

5. Le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni sono discusse nella seduta consiliare o secondo le norme del regolamento.

6. Per l'esercizio delle propri attribuzioni ciascun Consigliere ha diritto di ottenere con le modalità previste dal regolamento comunale per l'accesso agli atti dagli uffici comunali, dalle aziende e dagli enti dipendenti copia di atti, notizie ed informazioni utili ai fini dell'espletamento del mandato.

7. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.

8. Per assicurare la massima trasparenza, ogni Consigliere deve comunicare, secondo le modalità stabilite nel regolamento, all'inizio ed alla fine del mandato, i redditi posseduti.

Articolo 22 - Funzionamento del Consiglio

1. Il Consiglio comunale è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa.
2. Il Consiglio disciplina con proprio regolamento, da approvare a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, lo svolgimento dei propri lavori e di quelli delle commissioni permanenti, straordinarie, temporanee e speciali.
3. Il regolamento disciplina, altresì, l'esercizio delle potestà e delle funzioni dei consiglieri, uniformandosi ai principi statutari e perseguendo l'obiettivo dell'efficienza decisionale.
4. Il regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale e delle commissioni consiliari prevede in particolare:
 - a) i termini e le modalità di convocazione del Consiglio, della consultazione degli atti e delle proposte di deliberazione da parte dei Consiglieri;
 - b) le modalità di svolgimento della discussione e della votazione.
 - c) la formazione dei gruppi consiliari e l'istituzione della conferenza dei capigruppo con funzioni consultive, non vincolanti, di coordinamento dei lavori del Consiglio;
 - d) le modalità per la richiesta del controllo di legittimità sulle deliberazioni del Consiglio e della Giunta;
 - e) le materie che non possono essere trattate nelle sedute di seconda convocazione, se non con l'intervento di almeno metà dei Consiglieri assegnati;
 - f) le modalità di esercizio della funzione di indirizzo e controllo politico-amministrativo, nonché il funzionamento delle commissioni consiliari.

Articolo 23 - Giunta comunale

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e della efficienza.
3. Adotta tutti gli atti concreti, idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio comunale.
4. Esamina collegialmente gli argomenti da proporre al Consiglio comunale.

Articolo 24 - Nomina e prerogative

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva all'elezione unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo.
2. Nel corso del mandato amministrativo il Sindaco può revocare dall'incarico uno o più Assessori, provvedendo con il medesimo atto alla nomina dei sostituti. La revoca è sinteticamente motivata, anche solo con riferimento al venir meno del rapporto fiduciario, ed è comunicata al Consiglio comunale nella prima seduta utile unitamente ai nominativi dei nuovi Assessori.
3. Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione giuridica, lo status dei componenti l'organo e gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.
4. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al 3° grado del Sindaco.
5. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede ai sensi della Legge n.142/1990 e successive modifiche.

Articolo 25 - Composizione

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da un minimo di n.4 (quattro) ed un massimo di n.6 (sei) Assessori, favorendo la pari opportunità tra uomini e donne ai sensi della Legge n.125 del 10/4/1991.
2. Gli assessori potranno anche essere nominati tra i cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere, nonché di moralità, cultura, e capacità professionale.
3. La Giunta all'atto dell'insediamento esamina le condizioni di eleggibilità e compatibilità dei propri componenti. Gli Assessori non Consiglieri partecipano ai lavori del Consiglio e delle commissioni consiliari senza diritto al voto e senza concorrere a determinare il numero legale per la validità delle riunioni. Hanno diritto di accedere alle informazioni necessarie all'espletamento del mandato. Gli Assessori comunque nominati non possono presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni.

Articolo 26 - Funzionamento della Giunta

1. Nello svolgimento della propria attività la Giunta si uniforma al principio della collegialità.
2. Il Sindaco dirige e coordina i lavori della Giunta, assicura l'unità d'indirizzo politico degli assessori e la collegiale responsabilità delle decisioni.
3. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco.
4. Per la validità delle sedute è richiesto l'intervento della metà dei suoi componenti, compreso il Sindaco.
5. La Giunta delibera a maggioranza assoluta dei voti. in caso di parità prevale il voto del Sindaco o di chi presiede la seduta in sua vece.
6. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
7. A discrezione del Sindaco possono essere ammessi a partecipare ai lavori della Giunta dirigenti e funzionari del Comune, Cittadini o Autorità, al fine di acquisire elementi valutativi sugli argomenti in discussione.
8. Il regolamento disciplina il funzionamento della Giunta per quanto non previsto dallo Statuto.

Articolo 27 - Competenze della Giunta

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'Amministrazione del Comune e per l'attuazione degli indirizzi generali di governo. Svolge funzioni propositive e d'impulso nei confronti del Consiglio.
2. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla Legge e dallo Statuto al Consiglio e che non rientrino nelle competenze del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario comunale e dei responsabili degli uffici e dei servizi.
3. Rientra, altresì, nella competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo le norme ed i principi stabiliti dallo statuto in materia di organizzazione e di personale.

Articolo 28 - Il Sindaco

1. Il Sindaco è il capo dell'amministrazione comunale, eletto democraticamente dai cittadini a suffragio universale e diretto.
2. Il Sindaco rappresenta il Comune ed è responsabile dell'Amministrazione dell'Ente.
3. Sovrintende all'andamento generale dell'Ente, provvede a dare impulso all'attività degli altri organi comunali e ne coordina l'attività.

4. Il Sindaco dirige i lavori della Giunta comunale ed assicura la rispondenza dell'attività degli organi del Comune agli atti generali e di indirizzo approvati dal Consiglio.
5. Il Sindaco assume le funzioni di ufficiale di governo nei casi previsti dalla legge ed esercita le funzioni delegategli dalla Regione, secondo le modalità previste dalle leggi e dallo statuto.
6. Per l'esercizio di tali funzioni il Sindaco si avvale degli uffici comunali.
7. Prima di assumere le funzioni il Sindaco presta giuramento innanzi al Consiglio comunale nella prima riunione pronunciando la seguente formula: "Giuro di osservare lealmente la Costituzione, le leggi della Repubblica e l'ordinamento del Comune e di agire per il bene di tutti i cittadini".
8. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con gli stemmi della Repubblica e del Comune da portare a tracolla.

Articolo 29 - Competenze del Sindaco

1. Il Sindaco coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico dei pubblici uffici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.
2. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.
3. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.
4. Il Sindaco nomina il Segretario comunale, conferisce gli incarichi di responsabilità degli uffici e dei servizi, nonché quelli di collaborazione esterna ad alta specializzazione, secondo le modalità previste dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
5. Il Sindaco, inoltre:
 - a) coordina attività dei singoli assessori.
 - b) ha facoltà di delega generale o parziale delle sue competenze ad uno o più assessori.

- c) può incaricare i Consiglieri di compiere compiti e studi su specifiche materie, utili per l'esercizio delle funzioni del Comune.
- d) convoca i comizi per i referendum consultivi.
- e) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge.
- f) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse.
- g) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi ed aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.
- h) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute e dispone la convocazione del Consiglio comunale.
- i) convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari, secondo la disciplina regolamentare.
- l) dispone la convocazione della Giunta e la presiede.
- m) riceve le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni da sottoporre al Consiglio.
- n) esercita inoltre tutte le altre funzioni previste dalla legge.

Articolo 30 - Attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale

1. Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende:

- a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti a lui demandati dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica.
- b) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine di sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica.
- c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge.
- d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.

2. Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi

pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al Prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.

3. Le attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale possono essere esercitate per delega solo nei casi previsti dalla legge.

Articolo 31 - Ordinanze

1. Il Sindaco emana ordinanze di carattere ordinario, in applicazione di norme legislative e regolamentari.

2. Il Segretario comunale può emanare, nell'ambito delle proprie funzioni, circolari e direttive applicative di disposizioni di legge.

3. Le ordinanze di cui al comma 1 devono essere pubblicate per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio. Durante tale periodo devono altresì essere sottoposte a forme di pubblicità che le rendano conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarle.

4. Il Sindaco emana altresì, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie e per le finalità di cui al comma 2 dell'art. 38 della legge 8/6/1990 n.142. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati. La loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità.

5. In caso di assenza del Sindaco, le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi del presente Statuto.

6. Quando l'ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario; negli altri casi essa viene pubblicata nelle forme previste al precedente comma terzo.

7. Quando le ordinanze hanno carattere gestionale, le stesse rientrano nelle competenze del responsabile del servizio.

Articolo 32 - Vicesindaco

1. Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dalla carica.

2. In caso di assenza o impedimento anche del vice Sindaco, alla sostituzione del Sindaco provvede l'Assessore più anziano di età.

Articolo 33 - Divieto generale di incarichi e consulenze ed obblighi di astensione

1. Al Sindaco, al Vice Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri comunali è vietato

ricoprire incarichi professionali ed assumere consulenze professionali, anche a titolo gratuito, presso il Comune, nonché presso enti, aziende ed istituzioni dipendenti o, comunque, sottoposti al controllo ed alla vigilanza dello stesso.

2. E' fatto, altresì, divieto ai medesimi soggetti di cui al primo comma di effettuare a favore dell'Ente donazioni in denaro, beni mobili o immobili o altre utilità per tutto il periodo di espletamento del mandato.

3. I componenti della Giunta devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materie di edilizia privata e pubblica nell'ambito del territorio comunale.

4. Tutti gli amministratori hanno, altresì, l'obbligo di astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini fino al quarto grado.

5. Il medesimo obbligo di astensione sussiste, inoltre, in confronto dei responsabili degli uffici e dei servizi in relazione ai pareri da esprimere sugli atti deliberativi ed agli atti di gestione di propria competenza.

CAPO II - ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

Articolo 34 - Ordinamento degli uffici

1. Per l'ordinamento degli uffici e dei servizi si demanda ad apposito regolamento comunale adottato sulla scorta dei principi e criteri direttivi approvati dal Consiglio comunale.

Articolo 35 - Incarichi ed indirizzi di gestione

1. Il Sindaco definisce ed attribuisce ai dipendenti di adeguata qualifica e di congrua capacità gli incarichi di responsabile degli uffici e dei servizi.

2. La responsabilità degli uffici e dei servizi può essere, altresì, attribuita al Segretario comunale.

3. Gli incarichi di responsabile degli uffici e dei servizi hanno durata temporanea e non possono superare quella del mandato elettorale del Sindaco che li ha conferiti. Possono essere anticipatamente revocati previo contraddittorio con il dipendente interessato.

4. Il Comune può associarsi con altri enti locali per l'esercizio in comune di funzioni amministrative o per l'espletamento dei servizi, regolando con apposita convenzione i reciproci rapporti, le modalità di svolgimento delle attività gestite unitariamente ed i compiti del personale impiegato.

Articolo 36 - Gestione Amministrativa

1. I responsabili dei servizi sono preposti, secondo l'ordinamento dell'Ente, alla direzione degli uffici e dei servizi e sono responsabili dell'attuazione dei programmi approvati dagli organi istituzionali e della regolarità formale e sostanziale dell'attività delle strutture che da essi dipendono.
2. A tal fine agli stessi sono riconosciuti poteri di organizzazione e gestione del personale, delle risorse finanziarie e strumentali assegnate.
3. Gli atti dei responsabili dei servizi assumono la denominazione di "determinazioni" e sono regolati dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Articolo 37 - Il Segretario comunale

1. Il Comune ha un segretario comunale con compiti di collaborazione, consulenza ed assistenza nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.
2. Il Segretario partecipa alle riunioni del Consiglio e della Giunta e provvede alla stesura dei relativi verbali.
3. Il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi.
4. Il Segretario adotta provvedimenti con rilevanza esterna la cui competenza non è attribuita ai responsabili dei servizi e stipula i contratti rogati da altro ufficiale rogante nell'ambito delle proprie competenze così come attribuite dal Sindaco o disciplinate da regolamenti comunali.
5. Il Sindaco può affidare al Segretario la direzione di singole aree della struttura organizzativa dell'Ente.
6. Il Segretario è capo del personale e ne è responsabile.
7. Oltre alle funzioni espressamente previste dalla legge e dallo statuto, possono essere assegnati al Segretario, con provvedimento del Sindaco, compiti specifici o attribuzioni anche a carattere gestionale, ove ciò si renda utile in relazione alle esigenze organizzative dell'Ente.
8. Il Segretario, per l'esercizio delle proprie funzioni, si avvale della struttura, dei servizi e del personale dell'Ente.

CAPO III - SERVIZI

Articolo 38 - Ordinamento degli uffici e dei servizi

1. Il Comune disciplina, con apposito regolamento, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, secondo principi di professionalità e responsabilità.

Articolo 39 - I servizi pubblici locali

1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi rivolti a promuovere e garantire lo sviluppo sociale, civile ed economico della comunità locale.

2: Il Comune eroga i servizi pubblici con criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità nei confronti degli utenti, garantendo anche il diritto ad una completa informazione.

3. Il Consiglio comunale individua la forma di gestione dei servizi più idonea tra quelle consentite dalla legge, in relazione alle caratteristiche ed alla natura del servizio e secondo criteri di economicità ed efficienza organizzativa.

4. La gestione dei servizi può essere perseguita anche attraverso forme di collaborazione od in consorzio con altri enti pubblici.

5. I servizi possono essere erogati, altresì, attraverso società a capitale interamente pubblico o attraverso società miste, partecipate dal Comune ed aperte all'apporto di soggetti privati che offrano garanzie di solidità economica e capacità imprenditoriale.

6. Fatta salva la disciplina in materia tributaria, per l'erogazione dei servizi di propria competenza il comune applica tariffe e contribuzioni a carico degli utenti, in modo da conseguire il necessario equilibrio tra costi e ricavi.

7. La compartecipazione alla spesa per l'erogazione dei servizi a carattere sociale è determinata tenendo conto delle condizioni economiche e sociali degli utenti, applicando agevolazioni e forme di esenzione totale o parziale.

8. Anche in tale ipotesi il gettito tariffario dovrà garantire un adeguato livello di copertura dei costi, considerando anche gli eventuali trasferimenti di risorse da parte di enti e privati e le altre entrate finalizzate.

9. Il Sindaco riferisce al Consiglio comunale sull'attività svolta dagli enti, aziende, istituzioni dipendenti e dalle società a partecipazione comunale, almeno una volta all'anno, in occasione dell'approvazione dei bilanci consuntivi, al fine di verificarne l'economicità della gestione e la rispondenza dell'attività alle esigenze dei cittadini.

Articolo 40 - Gestione in economia

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti.
2. La gestione in economia riguarda servizi per i quali, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire un'istituzione o un'azienda.

Articolo 41 - Azienda speciale

1. Per la gestione anche di più servizi, economicamente ed imprenditorialmente rilevanti, il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di un'azienda speciale, dotata di personalità giuridica e di autonomia gestionale, approvandone lo Statuto.
2. Sono organi dell'azienda il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Direttore:
 - a) il Consiglio di amministrazione è nominato dal Sindaco fra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere comunale. La composizione numerica è stabilita dallo Statuto aziendale, salvaguardando la rappresentanza delle minoranze consiliari;
 - b) il Presidente è nominato dal Sindaco e deve possedere gli stessi requisiti previsti nella precedente lettera a);
 - c) Il Direttore, cui compete la responsabilità gestionale dell'azienda, è nominato in seguito ad espletamento di pubblico concorso per titoli ed esami, salvo i casi in cui si può procedere alla chiamata diretta
3. Non possono essere nominati membri del Consiglio di Amministrazione i membri della Giunta e del Consiglio comunale, i soggetti già rappresentanti il Comune presso altri Enti, aziende, istituzioni e società, nonché coloro che sono in lite con l'azienda nonché i titolari, i soci limitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza e di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o, comunque, connesse ai servizi dell'azienda speciale.
4. Il Presidente e gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati dal Sindaco, anche su richiesta motivata del Consiglio comunale approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi ed alle finalità dell'amministrazione approvate dal Consiglio comunale. Le dimissioni del presidente dell'Azienda o di oltre la metà dei membri effettivi del Consiglio di amministrazione, comportano la decadenza dell'intero Consiglio con effetto dalla nomina dei nuovi amministratori.

5. L'ordinamento dell'azienda speciale è disciplinato dallo Statuto ed approvato dal Consiglio comunale.
6. L'organizzazione ed il funzionamento è disciplinato dall'Azienda stessa, con proprio regolamento.
7. L'Azienda informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l'obbligo del pareggio fra i costi ed i ricavi, compresi i trasferimenti.
8. Il Comune conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, verifica il risultato della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
9. Il Consiglio comunale provvede alla nomina dell'organo di revisione.

Articolo 42 - L'Istituzione

1. L'Istituzione è un organismo strumentale dell'ente per l'esercizio dei servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale, dotato di autonomia gestionale.
2. Sono organi dell'Istituzione il Presidente, il Consiglio di amministrazione ed il direttore.
3. Essi sono nominati dal Sindaco, secondo i criteri definiti dal Consiglio comunale e salvaguardando la rappresentanza delle minoranze consiliari, e restano in carica per l'intero periodo del mandato amministrativo del Sindaco, salvo il caso di revoca anticipata.
4. Il Consiglio comunale disciplina in apposito regolamento le finalità dell'istituzione, l'ordinamento interno, le prestazioni all'utenza e le modalità di finanziamento dei servizi gestiti.
5. I bilanci preventivi e consuntivi dell'Istituzione sono allegati ai relativi bilanci comunali.
6. L'organo di revisione del Comune esercita la vigilanza anche sull'attività dell'Istituzione.

Articolo 43 - Società per azioni o a responsabilità limitata

1. Il Consiglio comunale può approvare la partecipazione dell'ente a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.
2. Nel caso di servizi pubblici di primaria importanza la partecipazione del comune, unitamente a quella di altri eventuali enti pubblici, dovrà essere obbligatoriamente maggioritaria.
3. L'atto costitutivo, lo statuto o l'acquisto di quote o azioni devono essere approvati dal Consiglio comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti

pubblici negli organi di amministrazione.

4. Il Sindaco o un suo delegato partecipa all'assemblea dei soci in rappresentanza dell'ente.

5. Il Consiglio comunale provvede a verificare annualmente l'andamento della società per azioni o a responsabilità limitata ed a controllare che l'interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell'ambito dell'attività esercitata dalla società medesima.

Articolo 44 - Gestione dei servizi in forma associata

1. Il Comune ricerca e promuove forme di collaborazione con gli altri enti locali e con gli enti istituzionali per lo svolgimento, in ambiti territoriali più idonei, di attività e di servizi di comune interesse, con l'obiettivo di conseguire una migliore efficienza organizzativa, l'economicità della gestione e la piena soddisfazione per gli utenti.

2. Possono essere gestite in forma associata anche funzioni amministrative, attraverso la costituzione di uffici comuni che si avvalgano di norma di personale distaccato ed operano in luogo e per conto degli enti aderenti.

3. Il Comune può, altresì, delegare ad enti sovracomunali o a comuni confinanti l'esercizio di funzioni ed a sua volta riceverne da questi, ove sia in grado di assicurare con risorse proprie, congiuntamente all'apporto economico, di personale e di attrezzature degli enti interessati, un'efficiente erogazione dei servizi.

4. I rapporti tra gli enti, le modalità di organizzazione dei servizi ed i criteri di ripartizione degli oneri economici saranno regolati da apposita convenzione.

5. Per l'esercizio di servizi a carattere imprenditoriale o di altra natura, il Comune può partecipare a consorzi.

6. Nelle convenzioni e negli atti costitutivi degli organismi associativi di qualsiasi natura debbono essere previsti strumenti che rendano effettiva la funzione di indirizzo e controllo degli enti aderenti.

7. L'approvazione delle convenzioni per la gestione dei servizi e gli atti costitutivi delle forme associative, comunque denominate, è di competenza del Consiglio comunale.

del revisore e quella degli organi e degli uffici dell'Ente.

Articolo 45 - Autonomia finanziaria

1. Nel rispetto dei principi costituzionali e delle leggi in materia di finanza pubblica il Comune ha autonomia finanziaria, fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

2. Il Comune è titolare di potestà impositiva autonoma, che esercita attraverso l'applicazione di imposte e tasse e la riscossione di tariffe, corrispettivi e contributi per l'erogazione dei servizi comunali.
3. Entro il mese di dicembre di ciascun anno o nel diverso termine stabilito dalla legge, il Consiglio comunale delibera il bilancio di previsione per l'anno successivo.
4. Il bilancio è corredato della relazione previsionale e programmatica, redatta per programmi, progetti ed interventi, che evidenzia in maniera distinta la spesa corrente consolidata, la spesa di sviluppo e quella destinata agli investimenti.
5. Prima dell'inizio dell'esercizio finanziario la Giunta approva il piano esecutivo di gestione, attraverso il quale predetermina gli obiettivi ed il livello qualitativo e quantitativo dei servizi e delle prestazioni all'utenza ed assegna ai responsabili dei servizi la dotazione finanziaria, strumentale e di personale necessaria per l'ordinaria gestione e l'attuazione degli interventi programmati.
6. Nel corso dell'esercizio l'azione amministrativa è strettamente correlata al costante mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario ed è soggetta a verifica ed aggiornamenti, in relazione alla realizzazione delle entrate ed all'andamento della spesa.
7. I risultati della gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio finanziario, il conto economico e quello del patrimonio, secondo le disposizioni della legge e del regolamento di contabilità.
8. La Giunta comunale entro il trenta giugno di ciascun anno presenta al Consiglio per l'approvazione il bilancio consuntivo dell'anno precedente, accompagnato da una relazione illustrativa dei risultati della gestione, in rapporto alle risorse economiche conseguite ed agli obiettivi definiti in sede previsionale e programmatica.
9. I contenuti significativi e caratteristici del bilancio annuale saranno resi noti ai cittadini ed agli organismi della partecipazione con adeguati mezzi informativi.

Articolo 46- Demanio e patrimonio

1. I beni di proprietà del Comune sono soggetti, in relazione alla natura ed alla destinazione, al regime giuridico proprio del demanio e del patrimonio degli enti pubblici.
2. La gestione dei beni comunali s'ispira ai principi della conservazione, della valorizzazione e dell'utilità pubblica.
3. I beni non impiegati per i fini istituzionali dell'ente e non strumentali all'erogazione dei

servizi sono dati di norma in locazione o in uso, compatibilmente con la loro natura, a canoni tali da conseguire un'adeguata redditività.

4. I beni comunali, mobili ed immobili, sono registrati in apposito inventario da redigere, in conformità alle posizioni di legge, secondo i principi e le tecniche della contabilità patrimoniale. L'inventario è tenuto aggiornato da un funzionario designato dal Sindaco.

5. Il funzionario incaricato della tenuta dell'inventario dei beni ha altresì l'obbligo di conservare i titoli, gli atti e le scritture relative al patrimonio del Comune.

Articolo 47 - Revisore del conto

1. Il Revisore del conto, nominato dal Consiglio comunale, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile, economica e finanziaria della gestione del Comune e delle istituzioni.

2. Il revisore del conto, oltre a possedere i requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali, deve possedere quelli di eleggibilità fissati dalla legge per l'elezione a consigliere comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla stessa.

3. Nell'esercizio delle sue funzioni, con modalità e limiti definiti nel regolamento, il revisore avrà diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze.

Articolo 48 - Controllo di gestione

1. Per definire in modo compiuto il complessivo sistema dei controlli interni dell'Ente, il regolamento di contabilità individua metodi, indicatori e parametri quali strumenti di supporto per le valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti.

TITOLO III - ORDINAMENTO FUNZIONALE ORGANIZZAZIONE E FORME

ASSOCIATIVE

CAPO I - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

Articolo 49 - Organizzazione sovracomunale

1. Il Consiglio comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con altri Enti pubblici territoriali, al fine di coordinare ed organizzare unitamente agli stessi, i propri servizi, tendendo al superamento del rapporto puramente istituzionale.

CAPO II - FORME COOPERATIVE

Articolo 50 - Principio di collaborazione

1. L'attività dell'Ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi di interesse comune con altri

Enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

Articolo 51 - Convenzioni

1. Il Comune, per assicurare lo svolgimento in modo continuato di funzioni e servizi determinati, privilegia la stipulazione di apposite convenzioni con altri Comuni.
2. Le convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti interessati a favore di uno di essi che operano in luogo e per conto degli enti deleganti.
3. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

Articolo 52 - Consorzi

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto applicabili. A tal fine il Consiglio comunale approva a maggioranza assoluta dei componenti la convenzione e lo statuto del consorzio, contenenti i requisiti e gli elementi previsti dalla Legge.
2. La convenzione oltre al contenuto prescritto dal secondo comma del precedente articolo deve prevedere l'obbligo di trasmissione per la pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli albi pretori degli enti contraenti.
3. Il Sindaco o suo delegato fa parte dell'Assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo Statuto.

Articolo 53- Unione dei Comune

1. Il Consiglio comunale, ove sussistano, può costituire, nelle forme e con le finalità previste alla legge, unioni di Comuni per l'esercizio congiunto di una pluralità di funzioni di loro competenza, approvandone l'atto costitutivo e lo Statuto con le procedure e la maggioranza previste dalla legge per le modifiche statutarie. Alle unioni si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l'ordinamento dei Comuni.
2. Lo Statuto dell'unione disciplina l'individuazione degli organi, le modalità per la loro costituzione, le funzioni da svolgere e le corrispondenti risorse, Lo Statuto deve, altresì, prevedere che il Presidente deve essere scelto tra i Sindaci dei Comuni partecipanti e che

altri organi devono essere formati dai componenti delle Giunte e dei Consigli comunali rispettivi, garantendo la rappresentanza delle minoranze.

3. L'unione disciplina la propria organizzazione ed il funzionamento con regolamenti interni. Ad essa competono gli introiti derivanti da tasse, tariffe e contributi sui servizi affidati.

Articolo 54 - Accordi di programma

1. Il Sindaco per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento, ai sensi di legge.

2. L'accordo di programma, consistente nel consenso unanime del presidente della regione, del presidente dell'amministrazione provinciale, dei Sindaci delle amministrazioni interessate viene definito in un'apposita conferenza. L'approvazione dell'accordo stesso avviene mediante atto formale del Presidente della Regione o del Presidente dell'Amministrazione provinciale o del Sindaco ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (B.U.R.L.).

3. Qualora l'accordo comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.

CAPO III - ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE

Articolo 55 - Enti e libere forme associative

1. Il Comune afferma il valore fondamentale degli Enti e delle Associazioni anche di carattere religioso operanti sul territorio, che non abbiano scopi di lucro e che perseguano finalità sociali particolarmente tese alla promozione della persona ed alla valorizzazione storico-culturale-ambientale del Comune stesso.

Le Parrocchie sono riconosciute e valorizzate nella loro identità e specificità quali centri di vita permanenti e quali elementi di arricchimento e di confronto per i loro valori di tradizione storica, culturale, morale e religiosa.

2. Il Comune valorizza la formazione di organismi a base associativa per favorire l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'attività politica, economica e sociale della comunità locale, riconoscendo che la partecipazione popolare è condizione essenziale per lo sviluppo della vita democratica. In particolare valorizza, per la formazione e l'orientamento scolastico a tutti i livelli, le istituzioni scolastiche con i relativi organismi partecipativi.

Articolo 56 - Libere forme associative

1. Il Comune riconosce e valorizza le libere forme associative, il volontariato e gli organismi operanti nel territorio con fini sociali e culturali, non aventi scopo di lucro, quali strumenti di espressione e di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale.

2. A tal fine il Comune:

a) sostiene i programmi e le attività delle associazioni aventi finalità riconosciute di interesse dell'intera comunità, attraverso l'erogazione di contributi, secondo le norme del relativo regolamento, l'assunzione di iniziative comuni e coordinate ad altre forme di incentivazione;

b) su richiesta delle associazioni e degli organismi interessati invita ai propri lavori i rappresentanti di questi ultimi.

c) può affidare alle associazioni o a comitati appositamente costituiti l'organizzazione e lo svolgimento di attività promozionali, ricreative ed in generale attività di interesse pubblico da gestire in forma sussidiaria o integrata rispetto all'Ente.

d) coinvolge le associazioni del volontariato nella gestione dei servizi e nell'attuazione di iniziative sociali e culturali.

3. Per essere ammesse a fruire del sostegno del Comune ed esercitare attività di collaborazione con il Comune, le associazioni devono preventivamente dimostrare la rispondenza della propria attività alle finalità previste dalla presente norma, garantire la libertà d'iscrizione all'associazione a tutti i cittadini residenti nel Comune ed assicurare la rappresentatività e l'elettività delle cariche, nonché la pubblicità degli atti degli organi sociali e dei bilanci.

4. Le associazioni operanti nel Comune, in possesso di detti requisiti, sono iscritte, a domanda, nell'albo delle associazioni.

5. L'albo è annualmente aggiornato con le modalità stabilite nel regolamento sul decentramento amministrativo e la partecipazione.

Articolo 57 - Forme di consultazione della popolazione

1. L'Amministrazione comunale, prima di adottare atti di programmazione che riguardano l'intera collettività, potrà indire assemblee pubbliche per meglio informare la cittadinanza sulle iniziative da intraprendere.
2. Il Consiglio comunale, inoltre, per disporre di elementi di valutazione e di giudizio per indirizzare le sue scelte di politica amministrativa, può effettuare consultazioni della popolazione, o parte di essa, a mezzo di questionari. Apposito regolamento ne disciplinerà le finalità, i metodi, l'organizzazione e l'utilizzazione.
3. L'Amministrazione comunale dovrà tenere in debita considerazione le indicazioni emerse dalle assemblee pubbliche e dai questionari, qualora queste siano compatibili con i criteri di buona amministrazione anche sotto il profilo finanziario, e non siano lesive degli interessi della collettività.

Articolo 58 - Diritto di petizione e proposte

1. Tutti i cittadini residenti, sia come singoli che associati, e le associazioni operanti sul territorio, possono rivolgere all'Amministrazione Comunale petizioni o proposte atte a promuovere interventi a miglioramento di interessi e di necessità comuni, su argomenti di competenza locale.
2. La Giunta o il Consiglio comunale, secondo le proprie competenze, garantiranno il pronunciamento motivato, entro 60 giorni dalla presentazione di quanto al comma 1.
3. Trascorso il termine stabilito, ciascun consigliere può sollevare la questione in Consiglio, chiedendo ragione al Sindaco del ritardo e provocando una discussione sul contenuto della petizione o della proposta. Il Sindaco è, comunque, tenuto a porre la petizione o la proposta all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio.

Articolo 59 - Referendum comunali

1. Nelle materie di competenza del Consiglio comunale, ad eccezione di quelle attinenti alla finanza comunale, ai tributi ed alle tariffe, al personale ed all'organizzazione degli uffici e dei servizi, alle nomine ed alle designazioni, possono essere indetti referendum consultivi, allo scopo di acquisire il preventivo parere della popolazione o referendum per l'abrogazione in tutto o in parte di provvedimenti, compresi gli atti normativi e gli strumenti di pianificazione, già adottati dal Consiglio.

2. Non sono ammessi referendum abrogativi di atti politici o di indirizzo e, comunque, non aventi effetti amministrativi diretti sui cittadini.
3. I referendum consultivi ed abrogativi sono indetti dal Sindaco su iniziativa del Consiglio comunale, assunta a maggioranza di almeno due terzi dei componenti, o su richiesta di almeno due decimi dei cittadini che risultino iscritti nelle liste elettorali al momento dell'inizio della raccolta delle firme.
4. Le consultazioni referendarie potranno tenersi non più di una volta ogni anno, in giorni compresi tra il 15 aprile ed il 15 giugno o tra il 15 settembre ed il 15 novembre.
5. I referendum possono avere luogo anche in coincidenza con altre operazioni di voto, con esclusione delle tornate elettorali comunali, provinciali e circoscrizionali.
6. Il referendum è valido se vi partecipa almeno la metà dei cittadini aventi diritto di voto. S'intende approvata la risposta che abbia conseguito la maggioranza dei consensi validamente espressi.
7. Nei referendum abrogativi, l'approvazione della proposta referendaria determina la caducazione dell'atto o delle parti di esso sottoposte a referendum, con effetto dal centottantesimo giorno successivo dalla proclamazione dell'esito del voto. Entro tale data il Consiglio comunale è tenuto ad assumere gli eventuali provvedimenti necessari per regolamentare gli effetti del referendum ed eventualmente adottare la disciplina sostitutiva degli atti abrogati, in conformità all'orientamento scaturito dalla consultazione.
8. Nei referendum consultivi il Consiglio comunale adotta entro quattro mesi dalla proclamazione dell'esito della consultazione le determinazioni conseguenti,, coerentemente alle indicazioni espresse dagli elettori.
9. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie dovrà essere adeguatamente motivato ed adottato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
10. Le norme dello statuto comunale possono essere sottoposte esclusivamente a referendum consultivo, onde acquisire l'orientamento dei cittadini sulle proposte di modifica od integrazione.
11. Le modalità di presentazione dei quesiti referendari e di raccolta delle firme, nonché di ammissibilità dei quesiti stessi, le procedure ed i termini per l'indizione della consultazione referendaria sono disciplinate, secondo i principi dello statuto, nel regolamento sul decentramento amministrativo e la partecipazione.

CAPO III - DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE

Articolo 60 - Diritto di accesso e di informazione dei cittadini

1. Il Comune esercita l'attività amministrativa secondo criteri di economicità, efficienza e trasparenza.
2. Le norme regolamentari stabiliscono il termine entro il quale, a domanda o d'ufficio, deve essere emesso il provvedimento richiesto o dovuto.
3. In mancanza di termini specifici il termine per l'emissione del provvedimento amministrativo s'intende di trenta giorni.
4. Tutti gli atti e provvedimenti che non abbiano contenuto statutario, regolamentare o, comunque, generale devono essere motivati, devono essere comunicati o notificati in forma idonea a garantirne la piena conoscenza al destinatario e devono indicare il termine entro il quale è possibile proporre ricorso e l'autorità giudiziaria o amministrativa a cui il gravame va presentato.
5. I cittadini hanno diritto, nelle forme stabilite dal regolamento, a partecipare attivamente ai procedimenti amministrativi che producano effetti giuridici diretti in loro confronto o ai quali per legge debbono intervenire.
6. L'attività amministrativa si svolge con trasparenza ed imparzialità.
7. I cittadini che vi hanno un interesse giuridicamente rilevante hanno diritto di accedere ai documenti amministrativi secondo le modalità previste dal regolamento.
8. Il regolamento individua le categorie di atti per i quali l'accesso è escluso o limitato in ragione della tutela del diritto alla riservatezza delle persone o i casi in cui l'accesso è differito ad evitare pregiudizio o grave ostacolo allo svolgimento dell'attività amministrativa.

TITOLO IV - DIFENSORE CIVICO

Articolo 61 - Nomina

1. Il Difensore Civico è nominato dal Consiglio a scrutinio segreto ed a maggioranza qualificata di 2/3 dei Consiglieri assegnati.
2. L'istituzione del difensore civico può, altresì, avvenire previa stipulazione di apposita convenzione con altri enti locali e la relativa nomina sarà fatta dal Comune capoconvenzione.

Articolo 62 - Incompatibilità e decadenza

1. La designazione del Difensore Civico deve avvenire tra persone che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giurico-amministrativa.

2. Non può essere nominato Difensore Civico:

a) chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di Consigliere comunale;

b) i parlamentari, i Consiglieri regionali, provinciali e comunali, i membri delle Comunità Montane e delle Aziende Sanitarie Locali; c) i ministri di culto;

d) gli amministratori ed i dipendenti di enti, istituzioni ed aziende pubbliche o a partecipazione pubblica, nonché di enti o

imprese che abbiano rapporti contrattuali con l'Amministrazione comunale o che, comunque, ricevano da essa a qualsiasi titolo sovvenzioni o contributi;

e) chi esercita qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, nonché qualsiasi attività professionale o commerciale che costituisca l'oggetto di rapporti economici con l'Amministrazione comunale;

f) che ha ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini al 4° grado, che siano amministratori, segretario o dipendenti del Comune.

3. Il Difensore Civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di Consigliere o per sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità indicate nel comma precedente. La decadenza è pronunciata dal Consiglio su proposta di uno dei Consiglieri comunali. Può essere revocato d'ufficio con deliberazione motivata del Consiglio per grave inadempienza ai doveri d'ufficio.

4. Nel caso il Difensore Civico si presenti candidato alle elezioni politiche, europee o amministrative, deve dimettersi entro dieci giorni dall'accettazione della candidatura.

Articolo 63 - Mezzi e prerogative

1. L'ufficio del Difensore Civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dell'Amministrazione comunale, di attrezzature d'ufficio e di quant'altro necessario per il buon funzionamento dell'ufficio stesso.

2. Il Difensore Civico può intervenire, su richiesta di cittadini singoli o associati o di propria iniziativa, presso l'Amministrazione comunale, le Aziende speciali, le istituzioni, i concessionari di servizi, le società che gestiscono servizi pubblici nell'ambito del territorio

comunale, per accertare che il procedimento amministrativo abbia regolare accesso e che gli atti siano correttamente e tempestivamente emanati.

3. A tal fine può convocare il responsabile del servizio interessato e richiedere documenti, notizie, chiarimenti, senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio.

4. Può, altresì, proporre di esaminare congiuntamente la pratica entro i termini prefissati.

5. Acquisite tutte le informazioni utili, rassegna verbalmente o per iscritto il proprio parere al cittadino che ne ha richiesto l'intervento, in caso di ritardo, agli organi competenti a prevedere entro periodi temporali definiti; segnala agli organi sovracomunali le disfunzioni, gli abusi e le carenze riscontrati.

6. L'Amministrazione ha l'obbligo di specifica motivazione, se il contenuto dell'atto adottato non recepisce i suggerimenti del Difensore Civico, che può, altresì, chiedere il riesame della decisione qualora ravvisi irregolarità o vizi procedurali. Il Sindaco è, comunque, tenuto a porre la questione all'ordine del giorno del primo Consiglio comunale.

7. Tutti i responsabili dei servizi sono tenuti a prestare la massima collaborazione all'attività del Difensore Civico.

Articolo 64 - SOPPRESSO

Articolo 65 - Divieti ed esclusioni

1. Non possono ricorrere al Difensore Civico comunale:

a) i Consiglieri comunali in carica nel Comune per le loro attività istituzionali, fatta salva l'attivazione del controllo di cui al precedente articolo;

b) le pubbliche amministrazioni;

c) il Segretario comunale ed il Revisore del conto dell'Ente, delle Aziende e dei Consorzi;

d) i dipendenti dell'Amministrazione comunale, delle Istituzioni, delle Aziende, degli Enti e Consorzi, per far valere pretese derivanti dal rapporto d'impiego o di lavoro con l'Amministrazione od altro soggetto fra quelli sopra elencati, presso il quale prestano la loro attività lavorativa.

2. Non rientrano fra le competenze del Difensore Civico le azioni e le controversie promosse od insorte nei confronti dei concessionari ed appaltatori di opere, forniture e servizi, degli incaricati di prestazioni professionali o di lavoro autonomo, i cui rapporti siano regolati da contratti o convenzioni.

Articolo 66 - Rapporti con il Consiglio

1. Il Difensore Civico presenta, entro il mese di marzo, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, indicando le disfunzioni riscontrate, suggerendo rimedi per la loro eliminazione e formulando proposte tese a migliorare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.
2. La relazione viene discussa dal Consiglio nella sessione primaverile e resa pubblica.
3. In casi di particolare importanza o, comunque, meritevoli di urgente segnalazione, il Difensore può, in qualsiasi momento, farne relazione al Consiglio.

Articolo 67 - Indennità di funzione

1. Al difensore civico può essere corrisposta una indennità di funzione il cui importo è determinato annualmente dal Consiglio comunale.
2. Qualora l'istituzione del difensore civico avvenga tramite convenzione con altri enti locali, l'indennità di funzione e le modalità della sua ripartizione tra gli enti sottoscrittori dovranno essere indicate nella stessa convenzione.

TITOLO V - FUNZIONE NORMATIVA - NORME FINALI

Articolo 68 - Statuto

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.

Articolo 69 - Regolamenti

1. Il Comune emana regolamenti:
 - a) nelle materie ad essi demandate dalla legge o dallo Statuto;
 - b) in tutte le altre materie di competenza comunale.
2. Nelle materie di competenza esclusiva prevista dalle leggi, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle norme di principio previste dalle leggi stesse, dalle disposizioni statutarie e dalla normativa comunitaria.
3. Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, della normativa comunitaria, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.
4. L'iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta, a ciascun Consigliere ed ai cittadini, secondo le norme previste dal presente Statuto.
5. I regolamenti possono essere sottoposti a referendum secondo le modalità prescritte

nel precedente articolo 59.

6. I regolamenti le cui disposizioni sono suscettibili di incidere sulle posizioni giuridiche soggettive dei cittadini possono essere sottoposti ad idonee forme di consultazione prima dell'approvazione da parte del Consiglio comunale.

7. I regolamenti, ferma restando la pubblicazione della relativa deliberazione di approvazione, entrano in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione all'albo da effettuare dopo che la deliberazione di approvazione è divenuta esecutiva. I regolamenti dichiarati urgenti dal Consiglio comunale in sede di approvazione entrano in vigore il giorno successivo alla loro pubblicazione all'albo pretorio.

8. I regolamenti devono essere, comunque, sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità. Essi devono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

Articolo 70 - Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute

1. Il Consiglio comunale adegua lo Statuto ed i regolamenti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunale contenuti nella Costituzione, nella legge 8/6/1990 n.142 ed in altre Leggi e nello Statuto stesso, entro 120 giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

2. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi che costituiscono limite inderogabile per l'autonomia normativa, abroga le norme statutarie con esse incompatibili.

Articolo 71 - Norme finali

1. Il presente Statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti. Il presente Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio.

2. Il presente Statuto e le sue modifiche sono sottoposte a forme di pubblicità idonee ad assicurare la conoscenza da parte della comunità, anche mediante strumenti telematici.